



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/01/2001;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 17/04/2003;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 04/04/2006;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 15/04/2014;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 305 del 30/09/2014;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 11/04/2017.

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 16.1.2001

modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.136 del 17.4.2003, n.102 del 4.4.2006, n. 97 del 15/04/2014, n. 305 del 30/09/2014 e n. 113 dell'11/04/2017.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Sede delle sedute

TITOLO II INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.3 Adempimenti della prima seduta

Art.4 Elezione e Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

Art.5 Presentazione della Giunta Comunale

Art.6 Approvazione del documento delle linee programmatiche

Art.7 Indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

TITOLO III GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I Gruppi Consiliari

Art. 8 Gruppi Consiliari - composizione

Art. 9 Presidenza dei Gruppi Consiliari

Art.10 Gruppo misto

Art.11 Sede dei Gruppi

CAPO II Commissioni Consiliari

Art. 12 Istituzione delle Commissioni Consiliari

Art. 13 Composizione e Nomina delle Commissioni permanenti

Art. 14 Sostituzioni

Art. 15 Presidenza e convocazione delle Commissioni

Art. 16 Funzionamento delle Commissioni

Art. 17 Funzioni delle Commissioni

Art. 18 Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art. 19 Segreteria delle Commissioni Verbali – Pubblicità dei lavori

Art. 20 Partecipazione alle sedute

Art. 21 Richieste di parere di altre Commissioni

Art. 22 Lavori, nomina relatori ed Approvazione pareri

Art. 23 Affidamento inchieste o esame di particolari problematiche

Art. 24 Commissioni di studio

Art. 25 Compensi ai componenti

TITOLO IV Conferenza dei Capigruppo

Art. 26 Funzioni della Conferenza dei Capigruppo

Art. 27 Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

TITOLO V DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 28 Iniziativa dei Consiglieri nella gestione dell'Ordine del Giorno

Art. 29 Interrogazioni, e mozioni

Art. 30 Contenuto, forma e tempo delle interrogazioni.

Art. 31 Regolamentazione interrogazioni urgenti

Art. 32 Risposta alle interrogazioni

Art. 33 Contenuto e forma delle mozioni

- Art. 34 Trattazione congiunta di mozioni/ interrogazioni
- Art. 35 Discussione delle mozioni
- Art. 36 Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 37 Documentazione ed accesso agli uffici.
- Art. 38 Proposte di deliberazione
- Art. 39 Mozione di Sfiducia
- Art. 40 Dimissioni e decadenza
- Art.41 Gettoni di presenza ed indennità di funzione

TITOLO VII PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 42 Il Presidente del Consiglio Comunale

TITOLO VIII DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 43 Esposizione delle Bandiere
- Art. 44 Sedute del Consiglio Comunale
- Art. 45 Disciplina del pubblico – Ordine delle sedute
- Art. 46 Convocazione – Ordine del Giorno
- Art. 47 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 48 Numero legale – Apertura Seduta – Scrutatori

TITOLO IX SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 49 Processi verbali
- Art. 50 Dichiarazioni in apertura di seduta
- Art. 51 Trattazione affari
- Art. 52 Esame proposte di deliberazioni
- Art. 53 Ordine della discussioni
- Art. 54 Disciplina della discussione
- Art. 55 Mozione d'ordine
- Art. 56 Fatto personale
- Art. 57 Proposte pregiudiziali
- Art. 58 Ordine del giorno sugli affari
- Art. 59 Pareri obbligatori
- Art. 60 Chiusura di discussione

TITOLO X DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONI

- Art. 61 Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni
- Art. 62 Forma delle votazioni
- Art. 63 Votazione per appello nominale
- Art. 64 Votazione per scrutinio segreto
- Art. 65 Divieto di interventi durante la votazione e proclamazione dell'esito
- Art. 66 Approvazione delle proposte
- Art. 67 Revoca o modifica di precedenti deliberazioni
- Art. 68 Verifica numero legale
- Art. 69 Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO XI LA PARTECIPAZIONE

- Art. 70 Consiglio Comunale dei ragazzi

TITOLO XII I REVISORI DEI CONTI

- Art. 71 Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 72 Entrata in vigore
- Art. 73 Diffusione

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il funzionamento e l'organizzazione del C.C. sono disciplinati dalle Leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 2 Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella Sala del Capitano del Popolo. Il Presidente può disporre, in via eccezionale, che l'adunanza del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o da ragioni di carattere amministrativo o sociale che facciano ritenere opportuna la riunione del Consiglio in sede diversa dalla propria.
2. La Sala delle adunanze sarà aperta almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta. Il pubblico e i rappresentanti della stampa avranno accesso nella parte della Sala del Capitano del Popolo a loro destinata. Qualora la riunione del Consiglio abbia luogo in sede diversa, dovrà sempre riservarsi, sia al pubblico che ai rappresentanti della stampa, una parte della Sala.

TITOLO II INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.3 Adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.

Art. 4 Elezione e Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale avviene in conformità alle norme dell'art. 13 dello Statuto.
2. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica con la maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 5 Presentazione della Giunta Comunale

1. Dopo la nomina del Presidente, il Sindaco presta giuramento e comunica la composizione della Giunta.

Art. 6 Approvazione del documento delle linee programmatiche

1. Il documento deve essere depositato presso la Segreteria Generale almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio e messo a disposizione dei consiglieri. Copia di detto documento dovrà essere allegata all'avviso di convocazione del Consiglio.

Art. 7
Indirizzi per le nomine dei rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni

1. Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in conformità a quanto previsto dal T.U.E.L. vigente e all'art. 8, comma 4, dello Statuto.
2. Il Consiglio, sulla base dei suddetti indirizzi, procede anche alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed alle relative sostituzioni in caso di dimissioni o revoca.
3. Qualora la definizione degli indirizzi e la nomina di cui al precedente comma 2 non sia possibile nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni dovrà procedersi nella seduta immediatamente successiva da tenersi non oltre dieci giorni dall'insediamento del Consiglio.

TITOLO III
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I
Gruppi Consiliari

Art. 8
Gruppi Consiliari – composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti da un numero di consiglieri non inferiore a due. Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare o al gruppo consiliare misto.
2. E' consentita la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo Consigliere quale unico eletto in una lista che abbia partecipato con proprio simbolo alle elezioni comunali. Ha diritto a rimanere da solo anche se intendesse, successivamente, cambiare denominazione.
Nel caso in cui il movimento o il partito politico che abbia dato vita ad una lista, subisca modifiche o scissioni, il gruppo costituitosi all'inizio del mandato amministrativo, anche se rappresentato da un solo Consigliere, rimane tale a tutti gli effetti.
3. Nel corso del mandato non possono essere costituiti nuovi gruppi formati da un singolo consigliere, oltre quelli discendenti direttamente dalle elezioni, ad eccezione del gruppo misto
4. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo costituito, diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione al Presidente, allegando dichiarazione scritta di accettazione da parte del gruppo cui intende aderire.
5. I singoli gruppi, entro il giorno successivo alla prima riunione, devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le eventuali variazioni.
6. Della costituzione e composizione dei vari gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche il Presidente prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.
I cambiamenti di Capo Gruppo vengono comunicati al Presidente del Consiglio Comunale con documento scritto e firmato da almeno la maggioranza del gruppo consiliare interessato.
7. Qualora due o più Consiglieri intendessero procedere alla costituzione di un nuovo gruppo, dovranno darne comunicazione al Presidente con lettera sottoscritta da tutti gli aderenti indicando il nome del capogruppo.

Art. 9
Presidenza dei Gruppi Consiliari

1. Ciascun gruppo elegge il proprio Capo gruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio nei termini indicati all'articolo 8 del presente regolamento.
In assenza di tale comunicazione entro le 24 ore dalle 1° riunione del Consiglio Comunale, o dalla vacanza, sarà considerato capogruppo il consigliere anziano (colui che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età).
2. Il Consiglio Comunale riconosce che il capogruppo dimissionario che non abbandona il gruppo di appartenenza, senza che il gruppo indichi il sostituto, ne esercita le funzioni fino alla designazione del nuovo.
3. I gruppi possono designare un Vice Capo gruppo.

Art. 10
Gruppo misto

1. Il Consigliere comunale che all'inizio del mandato non dichiara la sua appartenenza ad un gruppo è inserito d'ufficio nel gruppo misto. Qualora un consigliere, nel corso del mandato, si dimetta dal gruppo di appartenenza senza dare comunicazione di adesione ad altro gruppo costituito nel rispetto delle norme di cui al precedente articolo, confluisce automaticamente nel gruppo misto.
2. Quando il numero dei Consiglieri componenti il gruppo misto è uguale o superiore a due, funge da Coordinatore il Consigliere più anziano di età, fatta salva diversa designazione espressa di comune accordo se composto di due membri, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Art. 11
Sede dei Gruppi

1. Al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Gruppi Consiliari sono assegnati idonei locali, presso il Palazzo Comunale, necessari allo svolgimento delle proprie attività e consistono in una stanza per il Presidente ed il Vice Presidente, una stanza per la maggioranza ed una per la minoranza, tutte quante dotate di telefono abilitato per l'esterno, fax, computer e stampante e collegamento ad Internet. I consiglieri, per ogni necessità inerente all'esplicazione del mandato, fanno riferimento al personale assegnato all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale.
2. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza loro indirizzata sono notificati o consegnati presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale che provvederà all'inoltro agli interessati presso le sedi da loro prescelte.

CAPO II
Commissioni Consiliari

Art. 12
Istituzione delle Commissioni Consiliari

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari:
 - Programmazione, Bilancio e Affari Generali;
 - Cultura e Scuola;
 - Servizi Sanitari e Sociali;
 - Assetto del Territorio;
 - Sport;
 - Decentramento Politico Amministrativo;
 - Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti;
 - Commissione Consiliare Pari opportunità, diversità e diritti umani;
 - Commissione Garanzia e Controllo Politico-Amministrativo;
 - Commissione delle elette.

2. Il Consiglio Comunale procede, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, entro 30 giorni dalla data dell'insediamento e subito dopo la costituzione dei gruppi consiliari, alla costituzione delle Commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Nella stessa seduta si procede alla nomina dei componenti.

Art. 13

Composizione e Nomina delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni, ad eccezione della Commissione delle elette, sono composte da Consiglieri Comunali scelti su base proporzionale fra maggioranza e minoranza, ove sia possibile rispettando il criterio della pari opportunità ai sensi della legge 10.4.1991 n. 125.
2. La Commissione delle elette è composta dalle donne del Consiglio Comunale e dei Consigli Circostrizionali (art. 17, comma 8, dello Statuto), non attua il criterio precostituito della maggioranza e della minoranza e decide autonomamente, nella prima riunione, di eleggere una Presidente ed una Vice Presidente e le eventuali modalità di elezione.
3. Ciascuna Commissione, composta di almeno n. 7 Consiglieri di cui 4 di maggioranza, nomina al suo interno il Presidente ed il vice Presidente, di cui uno rappresentativo della maggioranza e l'altro della minoranza.
4. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari. Il Presidente del Consiglio comunale partecipa alle sedute delle Commissioni.
5. Il Sindaco, i Capogruppo e gli Assessori hanno facoltà di intervenire alle riunioni delle Commissioni consiliari.

Art. 14

Sostituzioni

1. Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo; la sostituzione, disposta dal Capogruppo di appartenenza è comunicata al Presidente della Commissione prima della seduta.
2. Il Consiglio comunale procede alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza od altro impedimento dei componenti in carica.

Art. 15

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con voto palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione convocata dal Presidente del Consiglio comunale.
3. Eletto il Presidente, si procede alla elezione del Vice Presidente rappresentativo dell'area opposta a quella del Presidente. Dopo i primi tre scrutini infruttuosi, si procede alla nomina del Vice Presidente con un numero di voti favorevoli pari almeno ad 1/3 dei componenti.
4. In caso di assenza del Presidente della Commissione Consiliare questi viene sostituito dal Vice Presidente.
5. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, la propria nomina e quella del Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le nomine predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, ai Consigli Circostrizionali, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
6. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni Consigliere che partecipa alla Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere direttamente alla convocazione delle commissioni, qualora, nonostante ripetuti inviti, non abbia provveduto il Presidente della commissione. I membri della commissione, espressione dei gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri in carica, possono richiedere al Presidente della commissione stessa, in forma scritta e con l'indicazione degli argomenti da trattare, la convocazione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori evidenziando l'ordine del giorno.

Art. 16

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri, e comunque non inferiori a tre.
2. Il Presidente della Commissione, accertata la mancanza del numero legale, può rinviare la seduta, ovvero sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora. Il Presidente dichiara deserta la seduta, qualora dopo la sospensione, la Commissione non raggiunga il numero legale.
3. Le sedute delle Commissioni sono di regola pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono di norma depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione. L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 17

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune. Specificatamente:
 - a) esprimono pareri sugli affari proposti dalla Giunta, dai Consiglieri Comunali e dai Consigli Circostrizionali; tali pareri devono risultare agli atti;
 - b) chiedono al Presidente del Consiglio comunale l'iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio stesso di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c) svolgono indagini conoscitive e consultazioni su deliberazione del Consiglio Comunale che ne stabilisce le modalità e le eventuali spese;
 - d) relazionano al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti forme associative comunali negli organi dei quali figurano rappresentanti del Comune e/o del Consiglio comunale;
 - e) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'amministrazione;
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse assegnati dal Presidente del Consiglio o dal Consiglio stesso o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di

deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi secondo il T.U.E.L. vigente o dal Segretario Generale o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui allo stesso articolo. Le eventuali osservazioni delle Commissioni devono essere comunicate al Presidente del Consiglio comunale.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio comunale direttamente o tramite il Presidente del Consiglio stesso.
4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale per la trasmissione al Sindaco e per conoscenza al Segretario Generale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal T.U.E.L. vigente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 18

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il controllo politico amministrativo sulla gestione degli Enti e Organismi ai quali il Comune partecipa, è esercitato dal Consiglio Comunale tramite la Commissione consiliare di garanzia e controllo politico-amministrativo, fermi restando i diritti del singolo consigliere, così come previsto T.U.E.L. vigente. Il controllo viene esercitato attraverso l'acquisizione delle relazioni dei rappresentanti nominati negli Organi che amministrano tali Enti e con l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento e i risultati della gestione rispetto alle finalità, per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa. I bilanci sono sottoposti anche alla verifica dei Revisori dei Conti del Comune.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio Comunale tiene conto anche delle segnalazioni del difensore civico, e/o dell'Ufficio Diritti del Cittadino, relative a disfunzioni e irregolarità.
3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti convocate anche in seduta congiunta al quale riferiscono sull'esito dell'attività. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale.

Art. 19

Segreteria delle Commissioni Verbali – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale assegnato all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale.
2. Il Segretario organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo; provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione; redige il verbale sommario delle adunanze. I verbali sono approvati di regola nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente chiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

Art. 20
Partecipazione alle sedute

1. Le Commissioni possono invitare alle sedute, a titolo consultivo, le rappresentanze dei Consigli Circostrizionali, e di quelle forme associative comunali nei cui organi figurano rappresentanti del comune o del Consiglio comunale. Possono inoltre invitare i rappresentanti di Enti, Associazioni e cittadini la cui presenza può, comunque, essere di ausilio ai lavori delle Commissioni.

Art. 21
Richieste di parere di altre Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio, nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più commissioni o di dubbia competenza, rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni, promuovendo, se del caso, anche riunioni congiunte.
2. La seduta, nel caso di riunione congiunta, è presieduta dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Art. 22
Lavori, nomina relatori ed Approvazione pareri

1. Nelle Commissioni di norma non si procede a votazioni, ma si dà atto della unanimità e della diversità dei pareri.
2. I pareri scritti ed orali, nel caso in cui non sia raggiunta l'unanimità, possono essere presentati in aula da ogni membro che vorrà esprimere la sua posizione.

Art. 23
Affidamento inchieste o esame di particolari problematiche

1. Alla Commissione di Garanzia e Controllo Politico-Amministrativo – su deliberazione del Consiglio Comunale ed in conformità a quanto indicato all'art. 17, comma 6, dello Statuto – possono essere affidati compiti per l'esame di particolari questioni, problemi od inchieste conoscitive.
2. La deliberazione di affidamento dei compiti di cui al comma 1, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, definisce l'oggetto e l'ambito delle inchieste o dei problemi da esaminare, il termine per la conclusione dei lavori e per la presentazione delle risultanze al Consiglio Comunale.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Presidente della Commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone motivatamente i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta, se di sua competenza, i provvedimenti conseguenti o, in caso diverso, esprime al Sindaco, tramite il suo Presidente, i propri orientamenti in merito ai provvedimenti che esso potrà adottare.
8. La Commissione, con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, conclude la propria attività di natura "speciale", conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio Comunale. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario Generale che ne cura la conservazione nell'Archivio dell'Ente.

Art. 24
Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo, per tale specifico fine, ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sullo stato dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Art. 25
Compensi ai componenti

1. I componenti delle Commissioni, che partecipano alle sedute a norma dei precedenti articoli, per ogni effettiva presenza alle sedute medesime, saranno ammessi ai benefici previsti dalle leggi in vigore.

TITOLO IV
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 26
Funzioni della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza permanente dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e con la partecipazione del Vice Presidente, del Sindaco o di un Assessore delegato, è costituita in seno al Consiglio al fine di assicurare che l'attività del Consiglio si svolga, così come previsto dallo Statuto, secondo il metodo della programmazione, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attinenti all'organizzazione dei lavori del Consiglio, secondo la disciplina regolamentare.
2. La Conferenza dei Capigruppo, in particolare, si pronuncia su:
 - a) le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute ed alla organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - b) le questioni procedurali e di interpretazioni delle norme del Regolamento;
 - c) le comunicazioni da rivolgere al Consiglio Comunale e le istanze che i Capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - d) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento.

3. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capogruppo, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
4. La Conferenza dei Capogruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

Art. 27

Funzionamento della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capogruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. Alla riunione partecipa il Segretario Generale od il suo sostituto, ed i funzionari comunali da esso richiesti; possono inoltre partecipare il Sindaco o il Vice Sindaco, nonché tutti coloro la cui presenza è dalla Conferenza stessa ritenuta necessaria per fornire chiarimenti e notizie utili.
2. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da due o più Capogruppo rappresentanti almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.
3. La riunione della Conferenza dei Capogruppo si ritiene validamente costituita se sono presenti almeno tre capigruppo e rappresentata la metà dei Consiglieri.
4. I Capogruppo, quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente, hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Fermo restando quanto previsto all'art.16, comma 5, dello Statuto sulla programmazione delle sedute, qualora in seno al Consiglio Comunale si manifesti qualunque dissenso, il Presidente si rimette alla decisione del Consiglio Comunale che decide a maggioranza.
6. Il Presidente assicura ai gruppi quanto necessario ai Consiglieri per l'esercizio delle proprie funzioni, secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capogruppo.
7. Un funzionario designato dal Segretario Generale redige il verbale delle riunioni della Conferenza dei Capogruppo, nella forma di resoconto sommario ed eventuale registrazione.

TITOLO V

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 28

Iniziativa dei Consiglieri nella gestione dell'Ordine del Giorno

1. I Consiglieri Comunali hanno, su ogni proposta sottoposta a deliberazione del Consiglio, diritto di iniziativa, che viene esercitato:
 - a) con la richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;
 - b) con la proposta di sospensiva e/o rinvio;
 - c) con la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, come disciplinati all'art. 54.
2. Costituiscono emendamenti, che devono essere presentati per iscritto, le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo delle proposte di deliberazioni, di ordini del giorno e di mozioni. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario Generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. La deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione.

Art. 29
Interrogazioni, e mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che concernano l'attività del Comune, o che interessino, comunque, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile. Ciascun Consigliere non può svolgere più di due interrogazioni nella stessa adunanza.

Art. 30
Contenuto, forma e tempo delle interrogazioni.

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco o al Presidente ed intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta e se sia esatta, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'Amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.
2. L'interrogazione deve essere formulata in modo chiaro e conciso e dovrà essere trasmessa al Presidente per iscritto almeno sette giorni prima dell'adunanza perché possa essere inserita all'ordine del giorno.
3. Allo svolgimento delle interrogazioni è destinata un'ora e trenta minuti della seduta. Di norma il primo firmatario illustra l'interrogazione o ne chiede o ne esegue la lettura in un tempo massimo di 5 minuti. Alle interrogazioni rispondono il Sindaco o l'Assessore competente per materia, per il tempo massimo di 6 minuti. Dopo la risposta da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, uno dei firmatari dell'interrogazione si avvale del diritto di replica, per un tempo massimo di 3 minuti, per esprimere se sia soddisfatto o no della risposta ricevuta e per esternare le proprie considerazioni. Le eventuali interrogazioni rimaste da trattare si intendono rinviate alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
4. Le interrogazioni devono essere discusse entro 45 giorni dal deposito; decorso tale termine il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare, entro i successivi 15 giorni, una seduta riservata alla trattazione di tali interrogazioni.

Art. 31
Regolamentazione interrogazioni urgenti

1. Possono essere presentate interrogazioni urgenti con le stesse finalità di cui all'art. 28 comma 1, ed esclusivamente su fatti, questioni o problematiche che rivestono carattere di straordinarietà, di urgenza e/o di improrogabilità tali che una risposta tardiva ne inficerebbe l'utilità e l'efficacia; tali interrogazioni per essere trattate devono essere depositate almeno 24 ore prima della data fissata per la convocazione del Consiglio comunale.
2. Alla presentazione delle interrogazioni urgenti è destinato, di norma, un tempo massimo di 35 minuti. Di norma il primo firmatario illustra l'interrogazione urgente o ne chiede o ne esegue la lettura in un tempo massimo di 2 minuti. Alle interrogazioni urgenti rispondono il Sindaco o l'Assessore competente per materia, per il tempo massimo di 3 minuti. Dopo la risposta da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, uno dei firmatari dell'interrogazione urgente si avvale del diritto di replica, per un tempo massimo di 3 minuti, per esprimere se sia soddisfatto o no della risposta ricevuta e per esternare le proprie considerazioni.
3. Le interrogazioni urgenti non illustrate o alle quali non è stata data risposta immediata saranno poste all'ordine del giorno della seduta di consiglio successiva, salva diversa determinazione del proponente. Per le interrogazioni urgenti alle quali è stata data risposta immediata non può essere richiesta risposta scritta.

4. Il proponente formula la domanda in modo molto conciso alla quale può essere fornita risposta nell'immediato, ancorché parziale, proprio in considerazione del carattere di urgenza.
5. Nel caso in cui siano necessari approfondimenti o assunzioni di notizie tecnico/amministrative specifiche a completamento della risposta, l'interrogazione potrà essere depositata in forma scritta, presso la Presidenza del Consiglio Comunale, nei tempi e nei modi previsti per l'iscrizione all'ODG della successiva seduta.
6. Nel caso previsto dal precedente comma 4, alle interrogazioni urgenti iscritte all'ODG della seduta successiva viene fornita esclusivamente la risposta senza che vi sia la possibilità da parte dell'interrogante di effettuare nuovamente l'illustrazione. Sarà compito del Presidente del Consiglio Comunale richiamare brevemente il titolo e i quesiti presentati nell'interrogazione.
7. Ciascun consigliere ha la facoltà di presentare una sola interrogazione urgente.

Art. 32

Risposta alle interrogazioni

1. In merito alla risposta ricevuta, l'interrogante ha facoltà di replicare dichiarando se è soddisfatto, non soddisfatto o parzialmente soddisfatto per fornire motivazioni senza introdurre elementi nuovi o difformi rispetto all'oggetto dell'interrogazione, restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri Consiglieri. Qualora non siano soddisfatti della risposta ricevuta potranno chiedere che la loro interrogazione sia posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.
2. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, l'interrogazione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio.
3. La risposta potrà dar luogo soltanto a replica breve dell'interrogante, esclusivamente per dichiarare se sia o meno soddisfatto, senza porre ulteriori quesiti restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri Consiglieri. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione su una risposta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
4. Qualora l'interrogazione sia stata sottoscritta o formulata da più Consiglieri, potrà parlare il primo firmatario e in sua mancanza uno degli altri firmatari per illustrare la interrogazione, o per la dichiarazione successiva di cui al comma precedente.

Art. 33

Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione è intesa a promuovere, da parte del Consiglio Comunale, una pronuncia o una decisione su un argomento, ovvero un voto diretto a sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, presentato al Presidente almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio.
2. La mozione comporta sempre l'espressione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.
3. Allo svolgimento delle mozioni sono dedicate due ore della seduta e comunque il tempo necessario a garantire la discussione di almeno una mozione. Le eventuali mozioni rimaste da trattare si intendono rinviate alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Art. 34

Trattazione congiunta di mozioni/ interrogazioni

1. Mozioni e interrogazioni, relative a fatti od argomenti analoghi o tra loro connessi possono formare oggetto di trattazione congiunta, previo assenso dei relativi firmatari.

Art. 35
Discussione delle mozioni

1. La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte di uno dei proponenti e si svolge secondo quanto previsto dall'art.52.

Art. 36
Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste che dovranno essere corredate della relativa documentazione.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.

Art. 37
Documentazione ed accesso agli uffici.

1. I Consiglieri Comunali, ai fini dell'espletamento del proprio mandato, hanno diritto di accesso agli uffici e diritto di ottenere copia degli atti, come previsto dall'art. 11 dello Statuto.
2. Gli atti d'ufficio sono conservati con modalità tali da renderne agevole la consultazione da parte degli aventi diritto; il Dirigente del Servizio è il responsabile del procedimento. Qualora siano richieste copie di atti la loro consegna dovrà essere effettuata con la massima sollecitudine e comunque entro dieci giorni dalla richiesta scritta.

Art. 38
Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione avanzate anche da un solo Consigliere, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, nel rispetto delle norme previste per il procedimento concernente le proposte di deliberazione, seguono il normale iter delle delibere adottate dalla Giunta, e devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio entro il termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 39
Mozione di Sfiducia

1. Per quanto attiene la mozione di sfiducia al Sindaco, si rinvia a quanto previsto dal T.U.E.L. vigente.

Art. 40
Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale che ne dispone l'immediata assunzione al protocollo.
2. La decadenza per la mancata partecipazione alle sedute viene pronunciata dal consiglio comunale secondo quanto previsto dall'art. 10 – comma 5 dello Statuto. A tal fine, a cura del Presidente viene contestato al consigliere la mancata partecipazione alle sedute del consiglio comunale per un anno consecutivo. La contestazione viene portata a conoscenza del consiglio comunale. Il consigliere, entro un mese, può presentare i motivi che giustificano tali assenze. Nella successiva seduta utile, il Presidente pone l'argomento all'ordine del giorno. In sede di Consiglio Comunale saranno esaminate le cause che hanno dato origine al procedimento ed alle

controdeduzioni procedendo, quindi, ad una votazione a maggioranza. L'esito della votazione è comunicato in via immediata all'interessato.

Art.41

Gettoni di presenza ed indennità di funzione

1. I consiglieri interessati possono chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in indennità di funzione, calcolata sulla media dei gettoni di presenza percepiti nell'anno precedente. In caso di assenza, esclusa quella giustificata dallo stesso consigliere con autodichiarazione al Presidente, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.
2. La trasformazione del gettone di presenza nella indennità di funzione non può comportare per l'Ente un maggiore onere finanziario.
3. L'indennità di funzione è corrisposta in dodici mensilità. L'ammontare dell'indennità di funzione non varia se nel corso del mese il numero delle riunioni di Consiglio e di Commissioni è superiore o inferiore a quello medio annuo programmato.
4. L'ammontare dell'indennità del Consigliere rimane invariato anche nel caso in cui il Consigliere stesso partecipi ad un numero superiore di sedute di Commissioni, in seguito a sostituzione di altro Consigliere.
5. Il Consigliere che non abbia optato per l'indennità di funzione percepisce i gettoni di presenza sulla base della partecipazione effettiva alle riunioni, anche nel caso di sostituzione di altro Consigliere.
6. Il vicepresidente che sostituisce il Presidente, su espressa delega scritta, percepisce i gettoni di presenza nel rispetto delle norme di legge.
7. I Consiglieri comunali che sostituiscono i consiglieri assenti giustificati che godono dell'indennità di funzione percepiscono i gettoni di presenza, purché gli stessi non abbiano optato per l'indennità di funzione.

TITOLO VII

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela le prerogative, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede a garantire un libero ed efficace funzionamento dell'assemblea consiliare e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento.
3. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non siano disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente.
4. In conformità alle funzioni attribuitegli dallo statuto, il Presidente:
 - a) Convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello statuto;
 - b) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
 - c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
 - d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - f) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal presente regolamento.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei suoi componenti.

7. Fatte salve le competenze del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio.
8. Le competenze del Presidente sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

TITOLO VIII DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 43 Esposizione delle Bandiere

1. Nel giorno fissato per la seduta del Consiglio Comunale dovranno essere esposte, all'esterno del Palazzo Municipale, la Bandiera Nazionale, la Bandiera Europea e la Balzana.

Art. 44 Sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito. Le risultanze dei lavori del Consiglio Comunale sono diffuse anche attraverso i canali radio-televisivi e informatici.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni per le quali l'organo deliberante esercita una facoltà di apprezzamento e di valutazione della persona oggetto della delibera.
3. Il Consiglio, allorché nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui al comma precedente, delibera a maggioranza dei voti espressi in forma palese, il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale. Nel caso di seduta segreta è sospesa la registrazione magnetica; la verbalizzazione continuerà manualmente.
4. Oltre ai consiglieri, al Segretario ed al Vice-Segretario, gli Assessori, durante la seduta segreta possono restare in aula, se la stessa riguarda argomenti sui quali hanno diritto di intervenire nella discussione.
5. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Oltre al Segretario ed agli addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente del Consiglio, essere ammessa la presenza di funzionari comunali.

Art. 45 Disciplina del pubblico – Ordine delle sedute

1. Coloro che sono ammessi nella sala del Consiglio non possono portare armi di alcun genere, fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, qualora la presenza di queste ultime sia stata richiesta dal Presidente per motivi di ordine pubblico.
2. Le persone che assistono alle sedute del Consiglio devono mantenere un corretto contegno, osservare il silenzio ed astenersi da qualsiasi commento.
3. Il Presidente per mantenere l'ordine delle sedute esercita i poteri che gli sono conferiti dalla legge ed ha, a sua disposizione, la polizia municipale.
4. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disturbo

Art. 46 Convocazione – Ordine del Giorno

1. La convocazione del consiglio comunale per le riunioni, sia delle sessioni ordinarie, così come previsto dallo Statuto, che delle sessioni straordinarie è disposta dal Presidente con avviso scritto, recapitato a tutti i consiglieri e al Sindaco almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nel

calcolo dei giorni non si ricomperarono il giorno di consegna dell'avviso e il giorno della seduta. Nei casi d'urgenza, in cui sussistano motivi rilevanti e indilazionabili, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto nel Comune di Siena dal Consigliere e contiene l'indicazione del giorno, ora, sede dell'adunanza; l'avviso di convocazione fa parte integrante dell'ordine del giorno della seduta.

2. Della convocazione e dell'ordine del giorno è data comunicazione, a cura del Presidente del Consiglio comunale, ai Consigli Circostrizionali per l'esposizione nella sede civica. La cittadinanza è avvertita mediante affissione di manifesti.
3. Nella ipotesi di temporanea assenza dal domicilio eletto i consiglieri potranno indicare per iscritto al Segretario Generale un loro recapito dove devono essere notificati gli avvisi di convocazione e la persona o le persone autorizzate a riceverli.
4. Avranno di norma la precedenza di iscrizione:

- le surroghe di consiglieri dimissionari o decaduti o deceduti;

- le interrogazioni urgenti;

- le ratifiche delle deliberazioni adottate dalla Giunta in via d'urgenza attinenti alle variazioni di bilancio;

- le proposte del Sindaco, della Giunta, delle Commissioni e dei Consiglieri Comunali, secondo l'ordine di presentazione;

- le istanze dei cittadini, sempre in ordine di presentazione;

- l'approvazione dei verbali;

- le Comunicazioni del Presidente e dei Presidenti di Commissione;

- le interrogazioni;

- le mozioni.

Per ultimi saranno iscritti gli oggetti da discutere in seduta segreta.

5. Qualora, nell'ambito dell'attribuzione propria del Consiglio Comunale secondo il T.U.E.L. vigente, si verifichi la necessità, evidenziata dal Sindaco, di trattare un consistente quantitativo di affari il Presidente può disporre la convocazione di apposita ed esclusiva adunanza, nel rispetto delle stesse formalità indicate all'art.44 del presente Regolamento.
6. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con il Segretario Generale, la verifica dell'ammissibilità delle interrogazioni e mozioni proposte per l'iscrizione all'ODG delle sedute di Consiglio, limitatamente alla loro compatibilità giuridica statutaria e regolamentare propria dell'Ente. Il Presidente del Consiglio Comunale informa tempestivamente il presentatore della contrarietà ad inserire nell'ODG la sua richiesta.

Art. 47

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati, di regola, nella Segreteria Generale il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione, e inviati ai singoli consiglieri, al Sindaco ed agli assessori, e comunque non oltre 3 giorni prima del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri Comunali, durante le ore di ufficio, hanno diritto di prendere visione di tali atti.

3. Gli atti dovranno, comunque, essere tenuti a disposizione dei consiglieri, per la consultazione, durante lo svolgimento della seduta.

Art. 48

Numero legale – Apertura Seduta – Scrutatori

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. La seduta è dichiarata aperta quando è presente almeno la metà dei consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, accertata attraverso appello nominale del Segretario Generale.
3. Il Consiglio comunale, in prima convocazione non può deliberare se non è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui è convocata la prima, le deliberazioni sono valide se è presente il numero dei consiglieri previsto dalla normativa in vigore. In sede di trattazione delle interrogazioni la seduta è valida in presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
4. I consiglieri che, presenti in aula, dichiarino di non partecipare al voto sono computati nel quorum del numero legale.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere la verifica del numero legale in ogni momento della seduta del Consiglio Comunale.
6. Il Presidente designa, tra i presenti, tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, per l'assistenza nelle votazioni tanto pubbliche che segrete, qualora la votazione non avvenga mediante l'uso del sistema elettronico. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.

TITOLO IX

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49

Processi verbali

1. I verbali delle precedenti sedute, vengono depositati presso la Segreteria Generale nello stesso giorno in cui sono spediti gli avvisi di convocazione della seduta nella quale verranno presentati per l'approvazione; si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica. Le osservazioni e le proposte di rettifica ai verbali devono pervenire per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale almeno 24 ore prima dell'inizio dell'adunanza, sempre che i verbali siano pervenuti insieme agli atti che si riferiscono al Consiglio.
2. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e della richiesta di rettifica, il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta per l'approvazione ovvero sottopone le osservazioni e proposte al voto del Consiglio Comunale
 - b) rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
3. La votazione, qualora occorra, ha luogo per alzata di mano.
4. Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi intenda proporvi una rettifica, chiarire o correggere il proprio pensiero, o per fatto personale. Nel formulare tali proposte non è ammissibile in alcun modo rientrare nella discussione di merito dell'affare.
5. Ogni eventuale rettifica è sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso; a cura del Segretario sarà fatta apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

Art. 50

Dichiarazioni in apertura di seduta

- 1) Il Presidente ha facoltà, in apertura di seduta, previa comunicazione ai capigruppo, di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti

oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di provvedimenti già assunti dal Comune, né impegni di spesa di alcun genere.

2. La stessa facoltà spetta a ciascun consigliere, purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio Comunale indicando l'argomento, almeno un'ora prima dell'orario di convocazione del Consiglio Comunale. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, decide sull'ammissibilità della richiesta, motivando l'eventuale rifiuto all'inizio della seduta.
3. Nei casi d'urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di fare comunicazioni al Consiglio. In tal caso il Presidente rende noto al Consiglio le richieste del Sindaco, precisando l'oggetto della comunicazione. Sull'argomento sarà consentito l'intervento di un consigliere di maggioranza e di uno di minoranza.
4. In apertura di seduta è consentito ai Presidenti delle Commissioni Consiliari di fare dichiarazioni inerenti i lavori delle Commissioni stesse previa comunicazione al Presidente del Consiglio

Art. 51

Trattazione affari

1. Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo come previsto al 2° art. 24.
2. Se un Consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede ad una votazione.
3. Prima della votazione il Presidente può dare la parola, per non più di tre minuti, soltanto ad un Consigliere che sia contrario alla proposta di cui al comma precedente.
4. Le richieste di rinvio possono essere accolte dal Presidente ovvero votate con le modalità di cui al comma precedente anche in mancanza del parere della conferenza dei Capigruppo.

Art. 52

Esame proposte di deliberazioni

1. Gli oggetti delle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno vengono letti in aula e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla votazione.

Art. 53

Ordine della discussioni

1. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine della domanda.
2. I Consiglieri parlano, di norma, in piedi, dal proprio banco dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio.

Art. 54

Disciplina della discussione

1. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento iscritto all'ordine del giorno o su una mozione d'ordine, esclusa la replica sulle mozioni e interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.
2. Ogni intervento deve riguardare unicamente l'argomento in esame.
3. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.
4. Qualora un Consigliere turbi l'ordine o pronunci parole ingiuriose, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento scorretto, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere nonostante il richiamo persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta. Alla ripresa della seduta, ove tale persistente

comportamento determini l'impedimento alla regolare prosecuzione della stessa, il Presidente dispone l'allontanamento dall'aula del Consigliere.

Art. 55
Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta dai singoli consiglieri, consiste nel richiamo alla legge ed al Regolamento ovvero nel rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

Art. 56
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere lesa nella propria dignità o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chiunque chieda la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.
3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione immediata.
4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno determinato la richiesta.
5. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

Art. 57
Proposte pregiudiziali

1. Sono eccezioni pregiudiziali le proposte tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento. Tali eccezioni possono essere proposte in qualsiasi momento della discussione, in presenza di elementi nuovi insorti durante la discussione stessa.
2. Dette eccezioni sono sottoposte alle decisioni del Consiglio ed in merito potrà ottenere la parola, per non più di tre minuti, il proponente ed un consigliere all'eccezione contrario.

Art. 58
Ordine del giorno sugli affari

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare ordine del giorno su di un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali ordini del giorno possono essere illustrati da uno dei proponenti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa secondo l'ordine della loro presentazione e non possono essere votati in formulazione diversa da quella proposta, salvo consenso dei proponenti.
2. Il Presidente dichiara chiusa la discussione dopo aver accertato se esistono o.d.g. ulteriori da presentare sull'argomento. Resta inteso che la facoltà di intervento è consentita ai soli consiglieri che non siano intervenuti in precedenza.
3. Gli ordini del giorno sugli affari, gli emendamenti e sottoemendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul tavolo del Presidente.
4. La votazione sugli emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi avverrà secondo l'ordine della tipologia suddetta e, all'interno della stessa tipologia, secondo l'ordine di presentazione.
5. In caso di parità di voti gli emendamenti sono respinti.

Art. 59
Pareri obbligatori

1. I pareri previsti dall'art. 16 della L. 241/90, richiamato dal T.U.E.L. vigente, dovranno, a cura del Segretario Generale, essere allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.
2. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine previsto dalla normativa sopra citata, alla proposta di deliberazione il Segretario allegherà la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 60
Chiusura di discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare per dieci minuti nell'ordine al Sindaco o ad un Assessore, al relatore della Commissione proponente e, nel caso di proposte e di mozioni, al Consigliere proponente.

TITOLO X
DICHIARAZIONI DI VOTO E VOTAZIONI

Art. 61
Dichiarazioni di voto e ordine delle votazioni

1. Dichiarata chiusa dal Presidente la discussione non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
2. La votazione si fa sul complesso della proposta. Ciascun Consigliere può però chiedere la votazione per singoli articoli, o capitoli, o voci, o parti. Esaurite le votazioni separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta, nel testo emendato.
3. Sulle votazioni di articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto.
4. Prima della votazione di una proposta, si può rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiono in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, delibera.

Art. 62
Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è di norma palese e soggetta a controprova.
2. Alla votazione per appello nominale si procede nel caso venga, anche verbalmente, richiesta da almeno cinque Consiglieri al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.
3. Prima che abbia inizio la votazione i consiglieri possono dichiarare di non partecipare al voto ed eventualmente specificarne i motivi. Qualora gli stessi rimangano nella sala, si computano nel numero legale del quorum strutturale..
4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare il quorum dei votanti.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero legale del quorum strutturale.
6. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione della qualità e dei comportamenti di persone.

7. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude con la pronuncia "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
8. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta ed il nome degli astenuti e dei contrari. Nella votazione con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.
9. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario ne prende nota.

Art. 63

Votazione per appello nominale

1. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
2. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede, di palline o con strumento elettronico.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede, predisposte in bianco con il simbolo del Comune, uguali di colore e di formato e prive di segni di riconoscimento, il Presidente illustra le modalità di votazione e, quindi, ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere attenendosi alle disposizioni impartite dal Presidente.
4. Quando la normativa stabilisce che fra i nominandi deve esserci una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano espressamente previste le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che non partecipano alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale e come previsto dall'art. 60 comma 3 sono computati nel quorum del numero legale.
7. Ciascun Consigliere si reca al banco per depositare nell'urna la scheda.
8. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore, dal Segretario e conservate in Archivio; le altre sono distrutte.
9. Le votazioni con palline, di colore bianco, nero e giallo, sono, di regola, effettuate quando viene al Consiglio proposto di pronunciarsi su uno o più nominativi, già chiaramente individuati.
10. Quando la votazione è espressa con palle bianche, nere e gialle, la bianca indica il voto favorevole, la nera voto contrario, e la gialla indica scheda bianca.
11. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
12. Il numero delle schede e delle palline o dei voti espressi con il sistema elettronico deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti dalla votazione.

Art. 65

Divieto di interventi durante la votazione e proclamazione dell'esito

1. Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del Regolamento in materia di espressione di voto.
2. Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.

Art. 66

Approvazione delle proposte

1. Ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere sottoposta a nuova votazione.
3. I Consiglieri che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto non possono partecipare alla votazione, devono allontanarsi dalla sala all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Presidente ed al Segretario, che lo fa constatare nel verbale.

Art. 67

Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni devono fare espressa menzione di dette modificazioni o revoche; in difetto saranno considerate come non validamente prese.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono, per essere ritenute validamente prese, contestualmente apportare espressa modifica alle suddette prescrizioni.

Art. 68

Verifica numero legale

- 1 Il Presidente, ogni qualvolta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione, o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'avvenuta votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di 5 minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale, la votazione è rinviata ad altra seduta.
- 2 Il Presidente, trascorsi ulteriori 5 minuti, ove venga accertato la presenza del numero legale, può procedere allo svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno. In caso contrario dichiara chiusa la seduta.
- 3 Qualora durante la seduta sia richiesta e accertata la mancanza del numero legale attraverso l'appello nominale del Segretario Generale, il Presidente sospende la seduta per un tempo non superiore a 15 minuti. Persistendo la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per ulteriori 15 minuti, trascorsi i quali ove non venga accertata la presenza del numero legale, dichiara chiusa la seduta.

Art. 69

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

**TITOLO XI
LA PARTECIPAZIONE**

**Art. 70
Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Consiglio Comunale, attraverso anche le proprie articolazioni, promuove, recepisce ed indirizza istanze ed iniziative di partecipazione alla vita istituzionale da parte dei giovani.
2. Il Presidente informa il Consiglio Comunale, in tempo utile, sulle proposte pervenute o sulle iniziative di sensibilizzazione su determinate argomentazioni che si ritiene utile promuovere, indicando gli Organi, le Commissioni o i soggetti cui è demandata l'organizzazione e la cura del percorso individuato.

**TITOLO XII
I REVISORI DEI CONTI**

**Art. 71
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. L'elezione dei Revisori dei Conti ha luogo a scrutinio segreto, con le modalità previste dal T.U.E.L. vigente. A tal fine saranno a disposizione dei consiglieri gli albi provinciali delle categorie elencate dalla Legge. I consiglieri comunali potranno esprimere la loro preferenza limitatamente a due nominativi. Sono eletti i candidati di ciascuna categoria che hanno riportato, nell'ambito dei candidati della medesima, la maggioranza relativa. L'indicazione del nominativo di uno dei tre eletti compete alla minoranza.

**TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 72
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale assegnati, entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Sostituisce ed abroga la precedente regolamentazione che disciplinava il funzionamento del Consiglio Comunale.

**Art. 73
Diffusione**

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio al Sindaco ed ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella Sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata a cura del Segretario Generale: al Sindaco, ai Consiglieri, agli Assessori, al Collegio dei Revisori, al Difensore Civico, ai Dirigenti, al Direttore Generale, agli enti, aziende, istituzioni, consorzi, società alle quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi, nominati dal Sindaco.